

### Quesito:

La richiedente comunica di ....”non avere il registro in regola con le vidimazioni , in quanto tutto il verde da sfalcio prodotto nello svolgimento lavori non va al compostaggio ma lo riutilizza per agricoltura nel proprio terreno. In questo modo non è tenuto ad avere il registro”

### Risposta:

La lettera “f” del comma 1 dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 indica:

“Non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184 comma 2 lettera “e” (ovvero rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ndr), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura , nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”

Le imprese sono dunque esentate anche dalla compilazione del “formulario” per il trasporto di tali materiali che, non essendo più considerato un rifiuto, è infatti esente da tutta quella documentazione specificatamente prevista per il trasporto dei rifiuti propriamente tali. Il formulario, in questo caso, sarà dunque sostituito da un semplice documento di trasporto. Stesso discorso vale per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, che dunque non è più obbligatoria salvo che per lo smaltimento dei rifiuti veri e propri ovvero di tutti quei materiali non censiti dalla nuova legge ovvero, ad esempio e non a titolo esaustivo, quei materiali non reimpiegabili nel processo produttivo dell’agricoltura (plastiche) o i materiali pericolosi.